

Procedura sprint per le rate

Fino a 50mila euro accesso senza formalità al versamento dilazionato

Salvina Morina
Tonino Morina

Il legislatore vuole rendere ancora più facile pagare a rate le cartelle del Fisco. È per questo che, sulla base del decreto legge approvato sabato dal Consiglio dei ministri, dovrebbe essere ancora più semplice il pagamento "diviso" per debiti a ruolo fino a 50mila euro con versamenti fino a 120 rate.

Il quadro di partenza

Occorre ricordare che con direttiva Equitalia del 7 maggio 2013, il limite di 20mila euro, limite entro il quale era possibile ottenere la rateazione automatica, è stato elevato a 50mila euro. È questo l'attuale limite massimo entro il quale è possibile ottenere la rateazione automaticamente, la cosiddetta "rata sprint", senza la necessità di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Per i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo, i contribuenti potrebbero, quindi, avvalersi della rata sprint nel caso di debiti non superiori a 50mila euro e pagare in 120 rate mensili, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. I contribuenti potrebbero ottenere il frazionamento del debito con una semplice richiesta motivata che attesta la situazione temporanea di difficoltà economica.

Nel caso, invece, di richiesta superiore, occorrerà presenta-

re la documentazione che prova la situazione di ulteriore difficoltà economica.

Con il nuovo decreto dovrebbe essere stabilito che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 120 rate

mensili. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, probabilmente per un ulteriore periodo e fino a 120 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Le scadenze

Le rate mensili scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sarà sempre possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento con applicazione della rata crescente in luogo di quella costante.

Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di otto rate, anche se non consecutive e l'agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate.

Il contribuente che avrà ottenuto la rateazione non sarà più considerato inadempiente e potrà partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Grazie agli interventi legislativi degli ultimi anni e alle iniziative di Equitalia, i contribuenti avranno, dunque, più tempo per pagare a rate le cartelle, così come potranno variare le rate a seconda delle necessità. Quella delle rate è una modalità di pagamento particolarmente apprezzata dai contribuenti, anche per evitare iscrizioni



Agente riscossione

Il servizio di riscossione dei tributi, fino al 1989, era affidato agli esattori delle imposte dirette, i quali erano incaricati di incassare, per conto dello Stato e degli altri enti impositori, tutti i tributi (erariali e non erariali). Il Dpr 43/1988 ha riformato la riscossione dei tributi, affidando ai concessionari la riscossione coattiva di tutte le imposte erariali, con decorrenza dal 1° gennaio 1990. Con la legge 248 del 2 dicembre 2005 (che convertì, con modificazioni, il decreto legge 203 del 30 settembre 2005) è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed è nato l'agente di riscossione: le funzioni sono state attribuite all'agenzia delle Entrate che le eserciterà mediante la società «Riscossione spa» società per azioni, a totale capitale pubblico (51% in mano all'agenzia delle Entrate e 49% all'Inps). Nel 2007 la società ha cambiato denominazione da «Riscossione Spa» a «Equitalia»

zioni ipotecarie e altre azioni degli agenti della riscossione.

I problemi aperti

Occorre però segnalare che esistono casi in cui, per il ritardo di qualche giorno nel pagamento di una rata, ai contribuenti viene negata la rateazione in corso, con la richiesta di tutte le rate dovute in unica soluzione. In materia, sono diverse le liti fra contribuenti, uffici del Fisco e agenti della riscossione.

In questo senso, può essere utile l'indicazione fornita dalle Entrate nella circolare 9/E del 19 marzo 2012, che ha per oggetto la mediazione tributaria, in vigore dal mese di aprile del 2012. Con questa circolare, le Entrate avvertono che se le somme versate a seguito dell'accordo, sono lievemente inferiori a quelle dovute per una svista del contribuente che ha poi sanato l'errore, l'ufficio valuta l'opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell'intento deflativo dell'istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell'atto amministrativo.

Stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento o di altre minime irregolarità. In proposito, potrebbero valere anche le indicazioni fornite dalle Entrate, con la circolare 48/E/2011 in relazione all'errore scusabile.

I PRINCIPI BASE



Cartella con pagamento a rate

È possibile accedere al pagamento rateale della cartella anche in caso di mancato pagamento degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici o controlli formali delle dichiarazioni

Rata con importo crescente

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione della cartella di pagamento preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno

Pagamento in 120 rate mensili

L'agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà economica dello stesso, il frazionamento del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 120 rate mensili. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

Decadenza della rateazione

Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche se non consecutive

Altra dilazione fino a 120 mesi

In caso di comprovato peggioramento della situazione del contribuente che sta pagando le cartelle in modo rateale, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 120 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza per il mancato pagamento di otto rate

Chi "salta" otto rate

In caso di mancato pagamento di otto rate, anche se non sono consecutive, relative alla cartella, si decade automaticamente dal beneficio del pagamento frazionato. In questo caso, l'agente della riscossione iscrive a ruolo l'intero importo dovuto che è riscuotibile in unica soluzione

Rata sprint fino a 50mila euro

Per i debiti iscritti a ruolo, i contribuenti possono avvalersi della cosiddetta rata sprint se i debiti non superano i 50mila euro, e pagare in 120 rate mensili. Il frazionamento del debito si può ottenere con una semplice richiesta motivata che attesta la situazione temporanea di difficoltà economica del debitore. Gli agenti della riscossione dovranno accettare le istanze di rateazione senza chiedere al contribuente di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà economica

Debiti superiori a 50mila euro

Per debiti oltre 50mila euro, la concessione della rateazione sarà subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente

Come va fatto il pagamento per il bonus sull'acquisto dei mobili?

I BONUS PER LA CASA DOMANI LO SPECIALE DEL SOLE

Tutti i nuovi incentivi per i lavori di ristrutturazione, il risparmio energetico e l'acquisto di mobili



In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano